# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3120

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del deputato ANTONIO BRUNO**

Norme sul collocamento fuori ruolo ed a riposo dei professori universitari

*Presentata il 17 settembre 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Una serie di norme ha reso sempre più disomogeneo il trattamento pensionistico dei professori universitari. Già nella passata legislatura una proposta di legge riguardante la stessa intricata materia fu approvata in sede referente da parte della commissione competente e soltanto lo scioglimento anticipato delle Camere ne ha impedito l'approvazione definitiva da parte dell'Assemblea.

Com'è noto, in seguito alla riforma della docenza universitaria, attuata dalla legge 21 febbraio 1980, n. 28, e dal conseguente decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il ruolo dei professori universitari è articolato in due fasce: quella dei professori ordinari e quella dei professori associati.

In precedenza, i docenti ordinari erano collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età, con la possibilità, tuttavia, di permanenza « fuori ruolo » per ulteriori cinque anni: in questa condizione, il docente, pur legato all'Università, perdeva la titolarità dell'insegnamento e non poteva più svolgere esami di merito e di laurea. Vale la pena di sottolineare che sono tuttora in servizio docenti che beneficiano di questo trattamento speciale, in quanto divenuti ordinari prima della riforma del 1980.

Con l'articolo 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, di modifica dell'articolo 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, fu poi stabilito che « i professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età » e che « i professori incaricati stabilizzati divenuti associati a seguito di giudizio di idoneità conservano

il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età ».

Questa disposizione era manifestamente discriminatoria nei riguardi sia dei professori di prima fascia di nuova nomina, che andavano fuori ruolo a sessantacinque anni, sia di tutti gli altri associati, che a sessantacinque anni andavano addirittura in pensione.

Lo stato di profondo disagio venutosi a creare con questa disomogeneità di trattamento ha indotto il legislatore ad una parziale – ma, come si vedrà più innanzi, insufficiente – correzione della nuova normativa.

Con la legge 7 agosto 1990, n. 239, si è infatti stabilito che i professori di ruolo di prima fascia possono optare per rimanere in servizio fino a settanta anni, mentre si nega ogni opzione per i professori associati, che vengono invece collocati fuori ruolo a sessantacinque anni.

Si concreta il tal modo un'ulteriore grave disparità tra le fasce dei professori di ruolo ed all'interno della stessa fascia degli associati.

La conseguenza di tutto ciò è che nella disciplina relativa ai professori di ruolo si è creato un groviglio di norme ed una differenziazione di età pensionabili che ha determinato per gli associati una ricaduta in termini economici del tutto negativa, soprattutto per quel che attiene alla determinazione del trattamento di pensione (che come noto viene effettuato tenendo conto soprattutto delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di attività lavorativa).

La denunciata disparità di trattamento fra gli associati *ex* stabilizzati e quelli divenuti tali a seguito di concorso ordinario è maggiormente accentuata dalle differenti modalità di accesso alla stessa qualifica, avendo i secondi dovuto superare una prova d'esame più complessa ed articolata di quella cui erano stati sottoposti gli ex incaricati stabilizzati e gli assistenti ordinari (mero giudizio di idoneità sui titoli posseduti).

Prima della riforma del 1980, infatti, il reclutamento dei docenti avveniva attraverso un giudizio di idoneità fondato esclusivamente sulla valutazione dei titoli posseduti dal concorrente; requisito pregiudiziale per accedere a tale giudizio era però la titolarità di un incarico di docenza; come se non bastasse, prima del 1980, gli incarichi di insegnamento venivano affidati con criteri altamente discrezionali.

In base alle nuove disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, invece, il reclutamento dei professori associati avviene mediante il superamento di un esame articolato in due fasi.

Infatti, in base all'articolo 48 del citato decreto del Presidente della Repubblica, « la commissione giudicatrice valuta in primo luogo i titoli scientifici presentati da ciascun candidato »; quindi, « i candidati nei cui confronti sia espresso un giudizio favorevole sono ammessi alle seguenti prove d'esame: 1) una discussione sui titoli scientifici esibiti; 2) una prova didattica su tema da assegnarsi con ventiquattro ore di anticipo ».

Al fine di evitare il protrarsi della denunciata condizione di obiettiva iniquità, la presente proposta si prefigge di introdurre una disciplina omogenea del settore, con la determinazione per tutti i docenti universitari (siano essi ordinari o associati o già beneficiari di trattamenti più favorevoli in quanto possessori di determinati requisiti), di un unico limite di età per il mantenimento in ruolo, salvo in ogni caso il disposto di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in base al quale « è in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti per il collocamento a riposo per essi previsto ».

Peraltro, in perfetta sintonia con la generalmente sentita esigenza di prolungare l'attività lavorativa in relazione all'allungamento della vita media, si è ritenuto di fissare il limite per la permanenza in ruolo fino all'inizio dell'anno accade-

mico successivo al compimento del settantesimo anno di età ed il limite per il collocamento definitivo a riposo all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settantacinquesimo anno di età.

Ovviamente, nel caso in cui il docente dovesse avvalersi della facoltà introdotta dall'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 503 del 1992, il biennio aggiuntivo sarà svolto quale servizio di ruolo, con conseguente scomputo dal periodo di fuori ruolo.

Infine, per evitare ulteriori discriminazioni nel momento in cui la nuova normativa di cui alla presente proposta dovesse entrare in vigore, si ritiene opportuno – in analogia a quanto del resto già avvenuto per i professori ordinari con la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 239 – stabilire che del rientro in ruolo possano beneficiare, a domanda da presentarsi entro un breve termine perentorio dalla entrata in vigore della legge stessa, anche i professori che, a tale ultima data, siano già stati collocati fuori ruolo, ma non abbiano ancora raggiunto il sessantanovesimo anno di età.

Il nuovo assetto normativo, oltre ad eliminare una volta per tutte ogni disparità di trattamento per le varie categorie di docenti, consentirebbe un proficuo e prolungato utilizzo degli stessi (in particolare degli associati) in attività didattiche, per le quali, oggi, si assiste invece ad un abnorme (e dispendioso) ricorso all'utilizzo della supplenza (di estremamente dubbia legittimità allorquando il supplente è docente che abbia optato per il tempo definito), con sicuro favore per le casse dell'erario.

# PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I professori universitari sono collocati fuori ruolo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età, salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; nel caso di esercizio della facoltà ivi prevista, il biennio aggiuntivo sarà svolto quale servizio di ruolo, con conseguente scomputo dal periodo di fuori ruolo.

2. Resta fermo in ogni caso il collocamento a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settantacinquesimo anno di età.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai professori universitari, già collocati fuori ruolo, sempre che essi non abbiano raggiunto il sessantanovesimo anno di età.

4. Qualora si sia già provveduto alla copertura dei posti resisi vacanti a seguito del collocamento fuori ruolo del professore che chiede la riammissione in ruolo e non sia possibile per quest'ultimo riassumere il suo insegnamento, il consiglio di facoltà provvede alla sua utilizzazione temporanea per insegnamento, diverso da quello già di titolarità, a norma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 3822.

ART. 2.

1. La legge 7 agosto 1990, n. 239, nonché tutte le altre norme incompatibili con la presente legge, sono abrogate.

*Stampato su carta riciclata ecologica*

DDL11-3120
Lire 500